



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1632

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile
e tutela dell'ambiente

Indice

1. DDL S. 1632 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1632	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020	18
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/09/2020	21
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020	22
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020	35
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/11/2020	49

1. DDL S. 1632 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1632
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

Titolo breve: *tutela costituzionale dell'ambiente*

Iter

4 novembre 2020: in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

Successione delle letture parlamentari

S.1632 in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

Iniziativa Parlamentare

Emma Bonino ([Misto, Più Europa con Emma Bonino](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **2 dicembre 2019**; annunciato nella seduta n. 170 del 3 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , AMBIENTE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Alessandra Maiorino** ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 6 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1632

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1632

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice **BONINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2019

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

Onorevoli Senatori. - Una vasta coalizione di gruppi e associazioni sta sostenendo un progetto di legge costituzionale denominato « Figli costituenti », che propone una modifica della Carta legando i tre distinti obiettivi dell'equità intergenerazionale, dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale. Il mutamento dei paradigmi tecnologici, il peso sempre più determinante assunto dalle variabili demografiche in tutti i principali fenomeni sociali e il crescente impatto intertemporale delle scelte politiche ed economiche ha reso la questione delle « conseguenze future » il vero banco di prova della responsabilità dei legislatori e delle istituzioni di governo.

Fino a pochissimi decenni fa nessun potere, per quanto assoluto e incondizionato, avrebbe potuto determinare in modo irreversibile i destini della società e dell'ecosistema umani. Oggi non esiste praticamente luogo di ricerca scientifica, produzione economica o decisione politica che non debba affrontare la questione dirimente della salvaguardia della vita e della libertà degli uomini e delle donne di domani dagli effetti delle scelte di ieri e di oggi.

Questa responsabilità è drammatica soprattutto per la politica, che vive in democrazia nella tensione permanente tra l'interesse per le prossime elezioni e quello per le future generazioni. Questo rapporto ha bisogno di una nuova forma, anche giuridica e in primo luogo costituzionale. La difesa degli interessi non rappresentati, ma non sacrificabili - degli uomini, delle donne e del mondo di domani - deve costituire un limite non derogabile e insormontabile per le decisioni dei Parlamenti e dei Governi. Se le costituzioni pongono limiti all'esercizio del potere a salvaguardia della vita, della libertà e della dignità dei viventi, oggi, per funzionare da vero contrappeso alle conseguenze catastrofiche di un potere miope e arbitrario, devono essere vincolati anche alla tutela della vita, della libertà e della dignità di chi verrà dopo di noi.

È questo l'obiettivo del disegno di legge costituzionale « Figli costituenti », che è stato avviato nella forma dell'iniziativa legislativa popolare e che è oggi presentata direttamente in Parlamento, nella speranza che prenda tempestivamente avvio la discussione, più volte e da più parti annunciata, sulla costituzionalizzazione del principio di sostenibilità.

Anche il concetto di sostenibilità, peraltro, va aggiornato, passando a designare non solo la tutela delle condizioni ambientali dall'impatto dell'attività umana, ma anche la salvaguardia delle condizioni economico-sociali, che condizionano in modo determinante la vita delle generazioni future.

L'attenzione allo sviluppo sostenibile è l'altra faccia della medaglia della prevenzione del sottosviluppo insostenibile e del peso che il depauperamento delle società sviluppate, il *default* dei bilanci pubblici, l'impoverimento del capitale umano e sociale, può comportare per le donne e gli uomini che ci succederanno come italiani o come europei. La sostenibilità va quindi concepita e calcolata in un senso ecologico globale, con riferimento a tutte le condizioni di vita, comprese quelle economico-sociali, culturali e civili.

Questo disegno di legge persegue, come detto, tre obiettivi, che sono distinti, ma non completamente

disgiungibili: l'equità tra le generazioni, la crescita sostenibile e la difesa dell'ambiente.

Equità tra le generazioni

Le nuove generazioni, per definizione, non hanno voce in capitolo nelle decisioni democratiche perché, non votando, non sono rappresentate da nessuno. Ma i loro interessi sono tanto più sacrificati quanto più miopi sono le decisioni dei legislatori.

Questo processo in Italia ha avuto esiti drammatici. Alto debito pubblico, squilibri del *welfare* sul lato previdenziale, bassa spesa per istruzione e formazione e diminuzione degli investimenti a beneficio di aumenti costanti di spesa corrente, sono alcuni dei più clamorosi esempi di come la politica ha « comprato il consenso » delle generazioni presenti a spese di quelle future.

Il risultato è che oggi in Italia un povero su due ha meno di 34 anni e il processo di rapido impoverimento delle famiglie ha colpito più duramente i giovani e i lavoratori che gli anziani. Gli *over 65* erano nel 2005 la classe di età con l'incidenza di povertà assoluta più elevata, nel 2018 quella con l'incidenza più bassa: il 4,6 per cento, tre volte di meno di quella degli *under 18*, che dal 2005 hanno a loro volta triplicato il tasso di povertà assoluta, passato dal 3,9 per cento al 12,6 per cento. Un'analogha dinamica, cioè un tasso di povertà assoluta triplicato tra il 2005 e il 2018, hanno subito anche i 18-34enni. Nello stesso periodo, le sole famiglie il cui reddito medio equivalente non sia diminuito sono quelle con un capofamiglia con più di 65 anni. Anche non considerando l'età, ma la sola condizione professionale del capofamiglia, si conferma che mentre è sceso moderatamente il reddito medio equivalente delle famiglie dei lavoratori dipendenti e più marcatamente di quelle degli autonomi, l'unico a rimanere sostanzialmente stabile è stato il reddito medio equivalente di quelle con un capofamiglia pensionato.

Questo fenomeno di « appropriazione indebita » delle risorse future è stato, per un verso, causa e, per un altro, effetto del deterioramento della struttura demografica dell'Italia, della bassa natalità non compensata da flussi migratori in ingresso e del progressivo invecchiamento della media di età della popolazione, con conseguenze anche direttamente politiche. L'invecchiamento dell'elettore mediano conduce infatti naturalmente a una domanda politica concentrata nelle classi di età più numerose, che sono quelle più anziane e meno disponibili a compromessi generazionali.

Ecco perché è necessario introdurre l'equità fra generazioni nella Carta costituzionale. Si tratta di un intervento che non è solo simbolico, ma ha conseguenze concretissime: può ostacolare le manovre finanziarie parassitarie, l'indebitamento irresponsabile, le « clausole » che scaricano nuove tasse sugli anni a venire, i tagli all'istruzione, gli appalti privi di adeguati criteri ambientali, e qualsiasi altro tentativo di ipotecare il futuro di tutti per fare un favore a qualcuno nel presente.

Crescita sostenibile

È da circa mezzo secolo che si usa l'espressione « sviluppo sostenibile ». Ma nel dibattito pubblico di decine di Paesi è entrata soltanto da tre anni, cioè da quando le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda 2030. Si tratta di un documento che propone a ciascuno degli Stati di impegnarsi a valutare il proprio modello di sviluppo sotto il triplice profilo della sostenibilità ambientale, sociale e economica. Che cosa significa? Che se un Paese vuole migliorare il prodotto interno lordo, la domanda interna e il benessere sociale deve evitare di perseguire questo fine utilizzando mezzi che comprometteranno sul lungo periodo il mantenimento dei risultati raggiunti.

Tra questi mezzi dannosi, ad esempio, ricorrono spesso la distruzione del capitale naturale (come nel caso del consumo di suolo o dell'inquinamento delle acque), la corruzione, la concentrazione di rendite economiche, la cronicizzazione delle disuguaglianze, la dipendenza dalle fonti fossili. Ma ci sono anche gli scarsi investimenti in istruzione e la mancata valorizzazione del lavoro femminile: errori, insomma, che prima o poi presentano sempre il conto da pagare, minando la competitività di ogni Paese che li abbia commessi.

Sulla scia dell'Unione europea, che è stata la grande ispiratrice dell'Agenda 2030 e l'istituzione più determinata nell'attuarla, anche l'Italia si è dotata di una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. È abbastanza? Purtroppo no.

L'ISTAT, ad esempio, ha da poco certificato che abbiamo tuttora notevoli lacune da colmare sui

diciassette parametri. Ci serve un cambio di marcia, e ci serve al più presto. Ecco perché è necessario introdurre lo sviluppo sostenibile nella Carta costituzionale.

Difesa dell'ambiente

Negli ultimi decenni vi sono stati fenomeni imponenti di desertificazione e deterioramento della criosfera. Le emissioni di gas serra e la deforestazione continuano a minacciare il destino del pianeta nonostante il susseguirsi rituale delle Rio, delle Kyoto, delle Parigi, delle Katowice.

È sempre più chiaro che il riscaldamento globale comporta evidenti rischi politici. I fenomeni migratori rispondono, ad esempio, in modo sempre più marcato, a vere e proprie emergenze ambientali.

Le proiezioni del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ci dicono che, se non ridurremo drasticamente le attività alla base del riscaldamento globale entro il 2030, non riusciremo ad impedire che scatti la « retroazione positiva » nei ghiacci polari e nelle foreste equatoriali, ossia lo scioglimento automatico dei primi e la combustione automatica delle seconde, anche senza nessun intervento umano.

Sappiamo che se si supererà di 2 gradi la temperatura media globale rispetto all'era preindustriale il rischio di effetti irreversibili aumenterà esponenzialmente.

In Italia ci sentiamo ancora per lo più immuni da questi problemi, ma poco alla volta stanno entrando anche nella nostra vita quotidiana. Le stagioni sempre più calde mettono a dura prova la nostra agricoltura e rendono la vita difficile ai nostri anziani. Il ritiro dei ghiacci alpini e l'inquinamento dei mari danneggiano fiorenti attività economiche. I sussidi alle fonti fossili pesano come un macigno sui nostri bilanci pubblici.

Ecco perché è necessario introdurre la tutela dell'ambiente, non più solo « del paesaggio », nella Carta costituzionale.

Per tutte questa finalità, il presente disegno di legge:

all'articolo 1, inserisce all'articolo 2 della Costituzione i principi della tutela dell'equità intergenerazionale e della promozione dello sviluppo sostenibile;

all'articolo 2, inserisce all'articolo 9 della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 2 della Costituzione)

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 9 della Costituzione)

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1632
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

Titolo breve: *tutela costituzionale dell'ambiente*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 129 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 97 \(pom.\)](#)

23 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 194 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 195 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 1 \(ant.\)](#)

17 novembre 2020

Comitato Ristretto

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, d'iniziativa popolare, che reca una modifica all'articolo 119 della Costituzione al fine di introdurre il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Dispone, inoltre, che lo Stato adotti le misure necessarie a garantire ai cittadini che vivono nelle isole un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Al riguardo, ricorda che il testo originario della Costituzione recava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione («Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali»).

Sottolinea che il legislatore costituzionale nel 2001 ha eliminato dall'articolo 119 ogni richiamo all'insularità, riferendosi soltanto ai "territori con minore capacità fiscale per abitante", a prescindere dalle condizioni geografiche.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) chiede che sia svolto un ciclo di audizioni informali sul tema. A suo avviso, sarebbe opportuno ascoltare, per esempio, il presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, i membri del comitato promotore del disegno di legge d'iniziativa popolare, nonché alcuni esperti di diritto costituzionale.

Considerato che l'adesione alla proposta è stata particolarmente ampia, ne auspica una trattazione quanto più possibile rapida.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Floris e propone di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, su cui la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea.

La Relazione, presentata al Parlamento il 24 gennaio scorso, illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma quindi sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, prestando particolare attenzione alle iniziative capaci di rafforzare l'efficienza decisionale e la rappresentatività democratica delle istituzioni europee; seguire il negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027, adoperandosi in particolare per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune); utilizzare in modo appropriato gli strumenti di analisi e valutazione d'impatto della regolamentazione, al fine di evitare ogni possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici che possa appesantire le procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, sensibilizzando anche il nuovo esecutivo europeo sulla necessità di rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; contribuire a impostare i negoziati sulle future relazioni con Londra, all'indomani del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'impegno del Governo nel dialogo con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare. Al riguardo, saranno poste in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche quella di garantire adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

Il Governo intende proseguire nell'azione di sostegno alla realizzazione di un partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei migranti. Al contempo sarà impegnato a rilanciare il dialogo con l'Unione europea per la realizzazione di un sistema di gestione dei flussi migratori ispirato ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall'impegno per il raggiungimento di un accordo sulla riforma del regolamento di Dublino e per stimolare una maggiore collaborazione collettiva con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione individua come obiettivo prioritario il contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo

violento. Il Governo, inoltre, si impegna a proseguire l'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia, anche avvalendosi della cooperazione internazionale.

In materia di protezione civile, il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU), così come al rafforzamento delle sinergie fra azioni di protezione civile, politiche ambientali e iniziative per la protezione degli oceani.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione. In particolare, il Governo si impegna a individuare e sviluppare specifiche aree progettuali quali CIE (carta d'identità digitale), PagoPA, SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), nonché a sostenere la mobilità europea dei dipendenti pubblici. Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche, la Relazione richiama il contributo italiano all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2020. È confermato l'impegno all'adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale nonché alla revisione della classificazione NACE (Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea), che si prevede sarà oggetto di un nuovo regolamento.

Segnala poi ulteriori argomenti da esaminare con particolare attenzione.

Con riferimento alla *privacy*, la Relazione sottolinea che sarà cura della Presidenza croata nel 2020 proseguire il negoziato ai fini dell'adozione della proposta di regolamento sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto "regolamento *e-privacy*"). Sul tema, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ambito europeo: una maggioranza di Paesi, tra cui l'Italia, ha manifestato una posizione contraria ad un'evoluzione rapida della procedura di adozione della proposta, in quanto il testo di compromesso presenta numerosi nodi problematici ancora bisognosi di adeguato studio e confronto, ad esempio sulla questione della conservazione dati.

Con riferimento alla cibersicurezza, il documento riporta che nel 2020 sarà assicurata la partecipazione italiana alle attività in ambito europeo sui temi della sicurezza informatica delle reti dei sistemi informativi nonché dei prodotti e sistemi.

Con riferimento al *geoblocking*, è richiamata la clausola di revisione prevista nel regolamento 2018/302, nel quale si prevede che dal mese di marzo 2020 la Commissione europea dovrà valutare se estendere l'ambito di applicazione del regolamento stesso anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la loro vendita.

Inoltre, il Governo intende partecipare alle attività intraprese per la definizione di *standard* comuni per facilitare sia la fornitura di servizi paneuropei sia per favorire il *procurement* pubblico.

Con riferimento all'intelligenza artificiale, il Governo promuoverà gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati, anche al fine del completamento del mercato unico digitale.

Ricorda, infine, che entro il mese di febbraio il Governo dovrà trasmettere alle Camere la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, sulla quale ugualmente la Commissione sarà chiamata a fornire un parere alla 14ª Commissione: pertanto, dopo l'assegnazione di tale Relazione, l'esame dei due documenti potrà essere congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo

9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203, 1532 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. [1632](#), d'iniziativa della senatrice Bonino, che reca modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1 inserisce all'articolo 2 della Costituzione i principi della tutela dell'equità intergenerazionale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'articolo 2 interviene sull'articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale. Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede informazioni sul numero di audizioni informali ancora da svolgere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che per la gran parte sono state già svolte. Ritiene pertanto che le restanti potranno essere esaurite in breve tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(51) MARINO. - Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 51, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Marino, che interviene in materia di trattamento pensionistico e risarcitorio del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, al fine di rimuovere una evidente disparità tra questi soggetti e gli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Considerata la convergenza tra la finalità della proposta in esame e quella delle proposte in materia di benefici per le vittime del dovere già all'esame della Commissione, ne propone la congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi.

La Commissione conviene.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) dà conto, quindi, dell'esito del comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, riunitosi la scorsa settimana. In quella sede, è emersa la necessità di acquisire dal Governo informazioni dettagliate sul numero di persone coinvolte dalle misure in esame, nonché sulla relativa quantificazione degli oneri.

Pertanto, ritiene opportuno attendere la comunicazione di questi dati, prima di procedere nella discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1144\)](#) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

[\(720\)](#) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

[\(959\)](#) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo. Avverte, inoltre, che il senatore Parrini ha chiesto un breve rinvio della trattazione dell'argomento, non potendo essere presente alla seduta odierna. Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta per le ore 15 di domani, per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 6 febbraio è scaduto il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Precisa che sono pervenute proposte dal senatore Garruti e dalla senatrice Pinotti.

Il senatore Gasparri aveva già proposto di indagare sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

Il senatore Garruti, invece, ha proposto di ampliare l'ambito di indagine all'analisi delle cause dell'incremento del tasso di suicidi nelle Forze di polizia e alla prevenzione del disagio psicologico negli operatori di polizia.

La senatrice Pinotti, infine, ha proposto un elenco molto dettagliato di argomenti da approfondire: i principali indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini; la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e il raffronto tra i livelli di percezione e l'effettivo stato della criminalità; il riparto delle funzioni tra le Forze di polizia e le modalità di svolgimento delle funzioni di competenza da parte di ciascuna Forza, e le relative forme di coordinamento; la dislocazione sul territorio nazionale delle diverse Forze, con riferimento sia all'articolazione territoriale di ciascuna di esse, sia alla distribuzione e all'utilizzo delle Forze di polizia in relazione alle esigenze di sicurezza e alle modalità di copertura richieste nelle grandi città e nelle altre parti del territorio nazionale; l'adeguatezza e l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali; l'attuazione della legge n. 121 del 1981; l'assetto organizzativo del sistema di sicurezza nazionale ai fini di un'efficace possibilità di cooperare con le strutture di polizia dell'Unione europea; gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione; le forme di tutela e di garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) sottolinea che i temi proposti sono già stati approfonditi nel corso di una indagine conoscitiva svolta tra il 2006 e il 2008. A suo avviso, sarebbe opportuno assumere le risultanze di quel lavoro come concreta base di discussione per l'avvio dell'indagine conoscitiva proposta dal Gruppo di Forza Italia, operando altresì un confronto con la situazione attuale, essendo trascorso molto tempo da allora.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), pur apprezzando la completezza dell'elenco di argomenti proposti dalla senatrice Pinotti, ritiene prioritario deliberare al più presto l'indagine conoscitiva, rinviando eventualmente a un'interlocuzione tra i rappresentanti dei Gruppi la definizione precisa del programma di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dello stato della sicurezza in Italia e di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Entro la stessa scadenza, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno definire con maggior precisione l'ambito dell'indagine conoscitiva, sulla base delle proposte formulate.

La Commissione conviene.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ritiene opportuno che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari definiscano altresì il programma di lavoro, in modo che sulla base di questo si potranno indicare le audizioni da svolgere.

Non essendovi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Pinotti.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 15 di domani, mercoledì 12 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. **1905**, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. **1894**, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. **1900**, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. **865**), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. **1825**) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. **83** e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. **876** e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice D'Angelo ha ritirato l'emendamento 1.0.2. Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.14 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/16 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato. L'emendamento 1.37 (testo 3) è stato ammesso all'esame. Avverte infine che i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato) sono stati rinumerati: 1.300 (già 3.0.20), 1.301 (già 3.0.16), 1.302 (già 3.0.12), 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 1.0.203 (già 3.0.15 (testo 2)), 1.0.204 (già 5.0.7), 3.0.200 (già 1.31). Non essendoci richieste d'intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **VALENTE** (PD), in qualità di relatrice, preannuncia la presentazione di un ristretto numero di propri emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in conseguenza della presentazione di emendamenti da parte della relatrice, sarà fissato un termine per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI sottolinea che il numero di eventuali subemendamenti che saranno presentati inciderà sui tempi necessari per l'istruttoria. Assicura, tuttavia, che solleciterà i Ministeri coinvolti affinché si esprimano quanto prima sulle ulteriori proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in ogni caso, sarà possibile iniziare a votare gli emendamenti su cui è già stata completata l'istruttoria da parte della relatrice e del Governo, laddove non interferiscano con le ulteriori proposte di modifica.

In attesa della presentazione degli emendamenti della relatrice, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alle sedute già convocate per domani, mercoledì 4 novembre, e di sconvocare la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che si sono appena concluse le audizioni informali. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione generale, dichiara conclusa tale fase. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, anticipa che la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso che nei prossimi giorni l'Assemblea esaminerà soltanto gli argomenti direttamente connessi all'emergenza sanitaria. Pertanto, ritiene che l'esame dei disegni di legge attualmente inseriti nell'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere posticipato. Considerando poi che l'esame del disegno di legge n. [1970](#) possa essere completato già nella giornata di domani, auspica che le audizioni informali sull'Atto n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), previste per le ore 14 di giovedì 5 novembre, siano anticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno. Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo non sia particolarmente stringente.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibili entrambe le considerazioni del senatore Calderoli. In primo luogo, concorda sulla opportunità di anticipare le audizioni informali sull'Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedì 5 novembre. A tale proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di prorogare la facoltà per i senatori di seguire le audizioni informali da remoto. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge

n. [1894](#), adottato come testo base, per le ore 18 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si ripristina la definizione di "Giornata dei camici bianchi", prevista nel testo licenziato dal Senato e modificata in seconda lettura. Infatti, la definizione di "Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato", appare eccessivamente burocratica, a fronte dell'intento di ricordare il sacrificio personale di tanti operatori del settore sanitario.

In secondo luogo, con la definizione introdotta dalla Camera dei deputati si finirebbe per stilare una sorta di graduatoria tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ciò appare particolarmente inopportuno poiché si tratta comunque di persone che hanno rischiato o addirittura perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.

Pertanto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che la relazione tecnica, già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato. Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha finora seguito l'*iter* del provvedimento, non potrà partecipare alle sedute della Commissione questa settimana, propone di rinviare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti a quella successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE
CONVOCATE PER DOMANI, MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che le sedute già convocate per le ore 8,45 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, sono posticipate, rispettivamente, alle ore 9,30 e 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Mantovani](#)

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

1.19 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.25 (testo2)

[Granato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al

presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.»

4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'Istituto nazionale di statistica provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1, del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni. »

1.27 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quiues è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»

1.33 (testo 2)

[Romano, Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.37 (testo 3)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";?

b) al comma 2-ter

1. la lettera a), dopo le parole "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabili per

ulteriori dodici mesi"

2. la lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

c) al comma 2-*quater*, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-*bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; a-*ter* "i casi in cui è ammessa la proroga"

d) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*"; e) al comma 2-*sexies* le parole da "finalità del periodo di sperimentazione," fino a "specificità del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-*quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

d) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.300 (già 3.0.20)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b) al numero 1), premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

1.301 (già 3.0.16)

[Augussoni](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.302 (già 3.0.12)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.0.100/12 (testo 2)

[Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis ", al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso»;*

2) *alla lettera b), capoverso "4-bis ", lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono sospesi per un periodo di tempo pari a quello previsto dal comma 1, primo periodo, del presente articolo.»*

1.0.100/16 (testo 2)

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 65 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.200 (già 3.0.11)

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.0.201 (già 3.0.13)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.202 (già 3.0.14)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.203 [già 3.0.15 (testo 2)]

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.0.204 (già 5.0.7)

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

1-ter. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è soppresso».

3.0.17 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione medica di quarantena e di tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

2. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

3.0.200 (già 1.31)

[Pesco](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-*quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"».

Art. 5

5.0.2 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, fermi restando i limiti orari indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo, di cui all'art. 1, lett. ee), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.».

5.0.3 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.» .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [953](#)

Art. 1

1.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al Titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il Capo I è inserito il seguente:

"Capo I-bis -

Trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali

Articolo 54-bis - 1. Gli enti locali provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

2. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 e riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente.».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali».

1.2

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.4

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.5

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», sostituire il secondo periodo con il seguente "Con riferimento alle sedute pubbliche del Consiglio, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province provvedono ad effettuare la registrazione audio e video e a trasmettere le stesse in diretta streaming nel proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo".

1.6

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"

1.7

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, dopo le parole: "I Comuni" inserire le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

1.8

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti ", con l'esclusione dei Comuni e delle Comunità montani,"

1.9

[Garruti](#), [Corbetta](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali nel cui territorio sono installate reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.».

1.10

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto" con le seguenti: "I Comuni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1"

1.11

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "1 gennaio 2022".

1.12

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fissata per la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19».

1.0.1

[Santangelo](#), [Perilli](#), [Corbetta](#), [Garruti](#), [Lezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali mediante videoconferenza)

1. Gli organi collegiali degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riunirsi in videoconferenza con l'adozione di tecnologie idonee a garantire l'identità dei partecipanti tramite il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la regolarità dello svolgimento e l'effettiva partecipazione alla seduta, la contemporaneità delle votazioni e, ove prevista, la loro segretezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Il verbale della seduta svolta mediante collegamento in videoconferenza è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

2.1

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Oneri finanziari)

1. Al fine di sostenere i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti negli interventi necessari per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, anche in relazione alle problematiche connesse all'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra i comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore D'Arienzo ha ritirato l'emendamento 1.19 (testo 2), intendendosi quindi ripristinato il testo originario.

La relatrice **VALENTE** (PD), nell'annunciare la presentazione di propri emendamenti, chiede di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza per definire l'organizzazione del seguito dei lavori.

Il **PRESIDENTE** sospende quindi la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di fissare il termine per i

subemendamenti agli emendamenti della relatrice per le ore 15,30 di oggi, mercoledì 4 novembre, e di posticipare alle ore 16 la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502, pubblicati in allegato, e che ha preannunciato la presentazione di un ulteriore emendamento.

Avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti nei limiti in cui il parere della Commissione bilancio lo consenta.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Invita la proponente a ritirare l'emendamento 1.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9, nonché sugli identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.14 (testo 2) e sugli emendamenti identici 1.15 e 1.16.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.18, 1.301, 1.20 e 1.21.

Invita i proponenti degli emendamenti 1.22 e 1.23 a riformularli, prevedendo la data del 31 marzo 2021, in luogo del 30 aprile. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.33 (testo 2) e 1.302, sulla stessa materia.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.25 (testo 2), sugli identici 1.19 e 1.26, nonché sull'emendamento 1.27 (testo 3), che però è da accantonare in quanto su di esso deve ancora pronunciarsi la Commissione bilancio. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti identici 1.29 e 1.30, e sugli identici 1.35 e 1.36.

Propone di accantonare l'emendamento 1.37 (testo 3). Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/5 e 1.0.100/11. Propone di accantonare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Il parere è contrario altresì sui subemendamenti 1.0.100/13, 1.0.100/14 e 1.0.100/15. Chiede quindi di accantonare il subemendamento 1.0.100/16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.100 del Governo e contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.200, 1.0.201, 1.202 e 1.203. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.204.

Precisa di essersi conformata alla Commissione bilancio laddove abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 1.27 (testo 3), sul quale si rimette alla Commissione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.1 e lo ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento in esame, come anche l'emendamento 1.3, è volto a restituire centralità al Parlamento nella gestione dell'emergenza sanitaria. Si prevede, infatti, che il Governo intervenga tramite con legge o atto avente forza di legge, sui quali potrebbe ricevere l'apporto costruttivo delle Camere. Ricorda che su questo punto è stata recentemente approvata dall'Assemblea una risoluzione, a prima firma del senatore Calderoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento è volto a rafforzare, in caso di emanazione di misure restrittive o ampliative, la concertazione con le Regioni, che dispongono di una migliore conoscenza della situazione nei rispettivi territori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.9 e degli emendamenti identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300, vertenti sulla stessa materia.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica una riconsiderazione del parere contrario sull'emendamento 1.11, peraltro identico ad altre proposte di modifica presentate in modo trasversale da diversi Gruppi. Fa presente, infatti, la necessità di riconoscere quanto meno ai sindaci che svolgono un'altra attività lavorativa, come accade spesso nei piccoli Comuni, di usufruire di permessi retribuiti, in modo da poter gestire l'emergenza a tempo pieno.

In realtà, a suo avviso, tale misura dovrebbe riguardare tutti gli amministratori e i cittadini impegnati in attività di volontariato, come quelli che offrono il proprio contributo alla Protezione civile. In questo modo, nella scorsa primavera, durante il periodo di confinamento, è stato possibile creare una rete assistenziale che ha consentito la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio per le persone impossibilitate a uscire dalla propria abitazione.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea la piena condivisione, da parte del Governo, sul merito della proposta. Tuttavia, vi è una difficoltà nel quantificare la spesa che ne deriverebbe, in quanto non è noto il numero dei sindaci già lavoratori dipendenti nel settore pubblico o privato.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 1.11 in un ordine del giorno, invitando i presentatori delle proposte analoghe a confluirci.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) osserva che la spesa per il riconoscimento di permessi retribuiti ai sindaci è di competenza delle amministrazioni comunali. Pertanto, il Governo potrebbe individuare una soluzione alternativa applicabile in tempi brevi.

Il sottosegretario MALPEZZI ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte in esame. Assicura quindi l'impegno dell'Esecutivo a superare la difficoltà di natura tecnica.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300 sono quindi trasformati, dai rispettivi proponenti, nell'ordine del giorno G/1970/4/1, pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.13 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi con separate votazioni l'emendamento 1.14 (testo 2) e gli identici 1.15 e 1.16.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è respinti.

L'emendamento 1.18 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.301

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene incomprensibile la contrarietà di relatrice e rappresentante del Governo sull'emendamento in esame, che consentirebbe di effettuare i tamponi e i test sierologici anche presso le strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, in modo da ridurre i tempi di attesa e agevolare il tracciamento dei soggetti positivi al Covid-19.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) rileva che molte Regioni, tra cui il Lazio, hanno già predisposto un elenco di strutture accreditate presso cui effettuare i tamponi, proprio con la finalità indicata dal senatore Vitali.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che, in ogni caso, sull'emendamento vi è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), fa proprio l'emendamento 1.21 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 1.23 di identico contenuto e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso richiesto dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.33 (testo 2), che posto ai voti è approvato, risultando assorbito l'emendamento 1.302.

Fa proprio quindi l'emendamento 1.25 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva poi gli emendamenti identici 1.19 e 1.26, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Mantovani.

L'emendamento 1.27 (testo 3) è accantonato.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 1.29 e 1.30, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Vitali.

La Commissione approva quindi gli emendamenti identici 1.35 e 1.36.

L'emendamento 1.37 (testo 3) è accantonato.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100.

L'emendamento 1.0.100/1, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/2 e 1.0.100/3 decadono per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l' emendamento 1.0.100/4 è respinto.

L'emendamento 1.0.100/6 decade per assenza dei proponenti

L'emendamento 1.0.100/7 è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0.100/10 che, posto ai voti è respinto.

La Commissione quindi respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.0.100/5 e 1.0.100/11 .

L' emendamenti 1.0.100/12 (testo 2) viene accantonato.

L'emendamento 1.0.100/13 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 1.0.100/14 e 1.0.100/15 .

I senatori [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.0.100/16 (testo 2).

Anche la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma alla proposta, che resta accantonata, in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

In ragione dell'accantonamento dei subemendamenti 1.0.100/12 e 1.0.100/16, resta accantonato anche l'emendamento del Governo 1.0.100, cui si riferiscono.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime riserve circa la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 1.0.100/19.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la proposta di modifica non può essere riammessa all'esame in quanto non mira a emendare l'emendamento 1.0.100 del Governo ma è volta in realtà a introdurre un articolo aggiuntivo.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che vi è comunque un'affinità di materia, in quanto l'emendamento del Governo introduce una misura di natura fiscale. Con il subemendamento 1.0.100/19, si intende favorire una definizione agevolata delle controversie tributarie, recependo tra l'altro le istanze degli operatori del settore. Tale misura garantirebbe anche nuove entrate per il bilancio statale, offrendo la possibilità di chiedere una transazione con l'Agenzia delle entrate. Anche se il subemendamento non potrà essere esaminato in questa sede, auspica che il Governo intenda valutare la proposta di riforma illustrata, che sarà comunque presentata nuovamente in altro provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione delle considerazioni del senatore Grassi, sottolinea che la finalità del subemendamento 1.0.100/18, anch'esso dichiarato inammissibile, era garantire il recupero delle cifre stabilite per la definizione del procedimento, evitando che si arrivi alla fissazione di somme eccessivamente elevate.

Si propone pertanto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio. Annuncia che l'argomento sarà oggetto di un apposito provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0. 200, che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 1.0.201, 1.0. 202 e 1.0.203 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.204 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2). Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il sottosegretario [MALPEZZI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'opportunità di definire la tempistica dell'operatività della applicazione "Immuni", impedendo che resti in funzione anche una volta che sia cessata l'emergenza sanitaria. Infatti, tale piattaforma gestisce dati sensibili sulla salute delle persone ed è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.

Gli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) sono accantonati.

I senatori [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'approvazione dell'emendamento 2.7 precluderebbe la votazione del successivo, pur avendo entrambi ottenuto un parere favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) conviene sull'approvazione dell'emendamento 2.7.

La commissione approva dunque l'emendamento 2.7, risultando precluso l'emendamento 2.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.1 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2) e 3.4, e favorevole sugli emendamenti, sostanzialmente identici, 3.5, 3.7 e 3.6.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 nel senso dell'emendamento 1.27 (testo 3). Propone di accantonare l'emendamento 3.0.17 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.0.21 e sugli identici 3.0.200 e 3.0.22.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, su cui si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 decadono per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) riformula il proprio emendamento 3.6, già sostanzialmente identico, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 3.5 e 3.7.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 sono approvati.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore analogo all'emendamento 1.27 (testo 3).

Al pari dell'emendamento 1.27 (testo 3), le proposte 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 e 3.0.7. restano accantonate.

Resta accantonato anche l'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.21, fatto proprio dal senatore Vitali.

L'emendamento 3.0.200 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.0.22 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.6.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.6 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che sul provvedimento in esame sono ancora in corso le audizioni informali nelle Commissioni di merito 5a e 6a. Ritiene prematuro, quindi, porre in votazione lo schema di parere, prima di disporre di un quadro di conoscenze più completo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che le audizioni riguardano il merito del provvedimento, mentre la Commissione deve esprimersi solo sui profili di costituzionalità.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) obietta che l'esame di costituzionalità coinvolge anche il merito del provvedimento e ne costituisce la cornice. Tra l'altro, nel provvedimento vi sono anche diversi argomenti di diretta competenza della Commissione affari costituzionali.

In ogni caso, nel ritenere opportuna una riflessione più approfondita sullo schema di parere, ne chiede il rinvio ad altra seduta.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara la propria contrarietà a un rinvio della votazione sullo schema di parere, in quanto la Commissione affari costituzionali non è competente sul merito del provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che le osservazioni riferite agli articoli 4, 17 e 20 siano formulate come condizioni. Chiede pertanto di rinviare la votazione sullo schema di parere alla seduta pomeridiana di oggi, per consentire al relatore di valutare con attenzione le proposte di modifica avanzate.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo di accogliere la richiesta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione senza modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si può procedere alla votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, ritenendo opportuno, data la gravità della situazione, dare un segnale di attenzione alle figure professionali del settore sanitario con l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, evitando quindi ulteriori modifiche che richiederebbero una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Infatti, pur condividendo il contenuto della proposta di modifica, ritiene preferibile approvare in via definitiva il provvedimento, per le ragioni di opportunità richiamate dal Presidente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 decadono per assenza dei proponenti.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 2 e 3, sui quali non sono state presentate proposte di modifica.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, istituendo a tal fine un Comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di domani, giovedì 5 novembre, il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica, a nome del proprio Gruppo, il ritiro dell'emendamento 1.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvengono, in particolare, negli articoli:
 - 25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;
 - 26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;
 - 32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- esaminate altresì le restanti parti del testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai "provvedimenti statali" di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;
 - all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, si invita a precisare meglio l'ambito temporale di operatività della disposizione;
 - all'articolo 5:
 - al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori

dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare - come già con i precedenti interventi - novellando lo stesso articolo 89;

- al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando - come già con il precedente intervento - il medesimo articolo 183;

- all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;

- all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:

- si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;
- al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di "contatto casuale";
- al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;

- all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;

- all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

G/1970/4/1 (già emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300)

[Pirovano](#), [Grimani](#), [Manca](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Collina](#), [Pagano](#), [Errani](#),
[Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2020 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore e che per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici tali assenze dal

lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, facendo altresì salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 1

1.22 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021".»

1.23 (testo 2)

[Totaro, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021"».

1.27 (testo 3)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

4-*ter*. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4-*quater*. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.500

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 31 gennaio 2021, gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile si applicano anche agli organi delle società *in house* ed è sospesa l'efficacia dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dagli organi sociali anche anteriormente al periodo sopra indicato e l'eventuale cessazione di detti organi per scadenza del termine non produce effetti fino a quando essi non siano stati ricostituiti.»

1.501

Il Relatore

«*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"d-*bis*) limitatamente all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono il 28 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica."»

1.502

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-*ter*. Per consentire, senza soluzione di continuità, la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n.136, e tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati con tali risorse a causa dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la durata delle relative contabilità speciali aperte allo scopo ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Art. 3

3.6 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In considerazione degli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.5 (testo 2)

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

3. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 83 e connessi

Riunione n. 1
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Relatrice: [MAIORINO \(M5S\)](#)

Orario: dalle 12,15 alle 12,50

- (83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*
- (212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*
- (1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*
- (1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*
- (1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*
- (1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

